

Che cosa può insegnare la Corte costituzionale per l'emergenza climatica?



di **Fabrizio Motta**

La giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di emergenza pandemica può offrire spunti interessanti di ricostruzione degli orditi di inquadramento giuridico dell'emergenza climatica, dato che quest'ultima è riconosciuta come peggiore e più distruttiva, in termini di gravità e continuità degli impatti e delle conseguenze, della pur tragica esperienza del Covid-19. Infatti, com'è stato efficacemente sintetizzato, esistono almeno quattro importanti analogie tra pandemia ed emergenza climatica.

1.

Entrambe sono, all'inizio, "invisibili", con un "periodo d'incubazione" (settimane in un caso, anni nell'altro) che ne maschera la gravità.

2.

Entrambe sono pervasive in quanto riguardano l'intero pianeta e nessuno può considerarsi sottratto ad esse, in ragione della condizione di sottoposizione passiva alla minaccia imminente.

3.

Entrambe affliggono tutti, ma colpiscono più pesantemente le persone e le categorie più fragili e disagiate.

4.

Per entrambe, le soluzioni coincidono con interventi su larga scala, da assumere rapidamente per evitare il peggio ossia per "contenere" l'aggravarsi del rischio.

In forza di tali parallelismi, l'emergenza climatica è stata denominata "una pandemia al rallentatore" ([Why climate change is a pandemic in slow motion](#)).

Tuttavia, l'emergenza climatica è peggiore del Covid-19 per tre ragioni, non riscontrabili nell'esperienza pandemica appena conclusasi:

- l'emergenza Covid-19 ha costituito una parentesi rispetto a sistemi di convivenza in larga misura tornati poi simili alla normalità pre-pandemica, possibilità esclusa, invece, per l'emergenza climatica, operante solo ed esclusivamente come scenario "[bad-to-worst](#)";

- per tale motivo, oltre una certa soglia temporale, che è stata [chiaramente indicata](#) sin dal [Report speciale 2018](#) dell'IPCC (il Panel Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici dell'ONU), l'emergenza climatica diventa irreversibile;

- raggiunta l'irreversibilità, non ci sarà modo di dotarsi di un "vaccino" – o qualcosa di simile – che permetterà di continuare a vivere come oggi, mettendoci al riparo, con sufficiente serenità, da rischi di portata catastrofica, dato che si entrerà in una fase di ribaltamenti planetari del sistema climatico inediti per l'esperienza umana (i "[tipping point](#)", ormai vicinissimi).

Leggere, allora, alcune delle decisioni della Corte costituzionale sull'emergenza "meno grave" (quella pandemica) servirebbe a responsabilizzarci con maggiore consapevolezza nei confronti della ben "più grave" emergenza climatica.

Ma che cosa ci insegna, in estrema sintesi e semplicità, la giurisprudenza costituzionale (in particolare, con le decisioni nn. 127/2022 e 14, 15 e 16/2023)?

Schematicamente quanto segue.

Il riconoscimento della natura planetaria di un'emergenza, riconoscimento maturato e dichiarato all'interno di istituzioni preposte alla tutela del sistema planetario e con competenze scientifiche (l'OMS, nel caso della pandemia, ma il citato IPCC, con la stessa OMS e tantissime altre istituzioni, nel caso dell'emergenza climatica), giustifica misure urgenti di contenimento del suo aggravarsi, finalizzate alla riduzione massima del rischio e alla sopravvivenza del più alto numero di persone, antepoendo questo interesse collettivo e comune alle pretese individuali di autodeterminazione, comunque garantite, in caso di danni, dalla permanente vigenza del principio del "*neminem laedere*", al quale le stesse misure di contenimento sono pur sempre ispirate. Il riconoscimento scientifico, inoltre, limita la discrezionalità politica, condizionandone le

operazioni di bilanciamento (per la ricostruzione di questo importante passaggio, si v. ora L. Del Corona, [Libertà della scienza e politica](#)).

Com'è noto, nella vicenda pandemica, era entrato in gioco il ricorso all'art. 32 Cost., nella parte relativa alla introduzione, con legge, di trattamenti sanitari obbligatori non oltrepassanti i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Ma era entrato in gioco anche l'art. 16 Cost., con riguardo alla libertà di circolazione, oggetto di limitazione per ragioni sanitarie, secondo un criterio di proporzionalità e adeguatezza, parametrato alle circostanze di sottoposizione passiva generale, ossia dell'intera popolazione, al rischio del virus.

Anche nel caso dell'emergenza climatica entrano in gioco comunque l'art. 32, considerata l'incidenza onnicomprensiva dello scenario "*bad-to-worst*" su tutti i determinanti della salute umana (cfr. International Science Council, [La crisi climatica è una crisi sanitaria](#)) e, di riflesso, la sottoposizione passiva generale, ovvero dell'intera popolazione, al rischio; con la differenza, però, che a immergerci in una sorta di "trattamento sanitario obbligatorio" – negativo e mortifero – è stato proprio quel sistema di produzione e consumo (il fossile), che, oltre a renderci passivamente tutti "tossici" (come proprio l'[OMS ricorda](#), constatando che 9 su 10 persone al mondo vivono in un contesto di inquinamento), ha prodotto e sta aggravando l'emergenza climatica in atto.

Dunque, i contenuti di quella giurisprudenza costituzionale appaiono istruttivi proprio per tracciare la cornice di intervento statale in tutte le situazioni di emergenza planetaria: una cornice che, invero, risale già a un bel passaggio di un'altra pronuncia della Consulta (la [Sent. n. 223/1996](#)), dove il sistema costituzionale italiano venne definito una «*proiezione della vita*» che «*incide sull'esercizio delle potestà attribuite a tutti i soggetti pubblici dell'ordinamento repubblicano*».

In definitiva, tutti i poteri, nella Costituzione italiana, sono al servizio della vita, a maggior ragione in situazioni di emergenza e, a più forte ragione, allorquando la vita da salvaguardare è quella di tutti e non di un singolo individuo che si autodetermina.

C'è da sperare fortemente che questa presa di consapevolezza maturi il più rapidamente possibile in tutti i poteri costituzionali italiani.